

IL VINCOLO DELLA TUTELA DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLE NUOVE LEGGI ELETTORALI REGIONALI

L' articolo 3 della legge 215/2012 (*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*), integrando la formulazione dell'art. 4 della legge 165/2004 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*), introduce un nuovo principio fondamentale, il cui rispetto dovrà essere garantito dalle nuove leggi elettorali regionali:

- **la promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive (art. 4, comma 1, lett. c bis), l. 165/2004).**

All'interno di alcuni sistemi elettorali regionali la tutela di questo principio risulta già assicurata sulla base dei diversi livelli di intensità ricostruiti all'interno del seguente prospetto sintetico.

- Il **Veneto** prevede che:
 - a) in ogni lista provinciale:
 - se il numero dei candidati è pari, ogni genere sia rappresentato, a pena d'inammissibilità, in misura eguale;
 - se il numero dei candidati è dispari, ogni genere sia rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.
 - b) i nomi dei candidati siano alternati per genere nelle liste.
- La **Lombardia** ribadisce la disciplina del Veneto prevedendo che le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, siano composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere.

- L'**Umbria**, la **Puglia**, le **Marche**, il **Lazio** e la **Campania** prevedono che in ogni lista provinciale nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. In aggiunta, il **Lazio** stabilisce l'inammissibilità delle liste regionali che non prevedono la pari presenza di candidati di entrambi i sessi, mentre la **Campania** prevede che, nel caso di espressione di due preferenze, una debba riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
- La **Toscana** prevede:
 - che ciascuna lista provinciale non possa contenere un numero di candidati circoscrizionali inferiore a un terzo del numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale;
 - che le liste provinciali siano formate da uno o più candidati regionali il cui numero non possa essere superiore a cinque.
- La **Calabria** prevede che le liste elettorali debbano comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.